

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI 2008 – 2009
DEL 26 SETTEMBRE 2008**

In data **9 ottobre 2009 alle** ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**ART. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla **nuova ripartizione dei distacchi e permessi** il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 26 settembre 2008, è ridotto delle percentuali fissate dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 - **revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

.....omissis.....

**ART. 4
Ripartizione delle prerogative sindacali nel comparto Servizio sanitario nazionale**

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettera i). Tale contingente, complessivamente pari a n. 380 distacchi, è ripartito secondo la tavola n. 5 allegata.

2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90 minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.

3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.

La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998. (NdR Vedi sotto riferimento)

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.

6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a n. 110 distacchi ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 6.

7. Il contingente **dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali**, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere **pari a n. 91.278 ore complessive distribuite come da tavola n. 7.**

.....**omissis**.....

NOTA ESPLICATIVA FONTE ARANAGENZIA :

PERMESSI SINDACALI – QUOTE UTILIZZATE A LIVELLO NAZIONALE IN FORMA CUMULATA

L'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ2009 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008 – sottoscritto il 9 ottobre 2009, modifica la disciplina dei permessi retribuiti.

In particolare, il comma 2, lettera b) prevede che i permessi sindacali spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di **n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.**

Tuttavia, quota parte di tali permessi, ai sensi dei successivi commi 5 e 6, può essere utilizzati in forma cumulata sulla base delle scelte operate dalle singole associazioni sindacali.

Pertanto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, le amministrazioni, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, dovranno detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo in forma cumulata.

Le tabelle che seguono rappresentano la sintesi, per ciascun comparto, delle comunicazioni ricevute dalle associazioni sindacali aventi titolo, come individuate all'art. 6, comma 7.

Per ogni comparto è indicata, in corrispondenza	% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
---	--------------------------------

dell'organizzazione sindacale titolare, per il biennio 2008-2009, dei permessi di cui all'art. 6 del CCNQ del 9 ottobre 2009, la percentuale di detti permessi utilizzata in forma cumulata. <u>COMPARTO AGENZIE FISCALI</u>	
CISL FPS	37%
CGIL FP	37%
UIL PA	37%
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	37%
RDB PI CUB	37%
FLP	37%
<u>COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI</u>	% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
CISL FPS	37%
CGIL FP	37%
UIL PA	37%
FIALP CISAL	0%
RDB CUB PI	37%

.....OMISSIS:.....

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

A seguito del parere favorevole

il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agencia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.):

.....omissis.....

ART. 9
Modalità di ripartizione dei permessi

1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del

contributo sindacale risultante nell'anno precedente.

2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali , **nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.**

3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.

4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei permessi sindacali determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5 - di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.

2.**omissis**.....